

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

31/8/10
86/10
427/10
R
R
R

Il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, Avv. prof. Alberto GIUSTI ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 86 del Ruolo generale anno 2010 riservata per la decisione all'udienza del 09/06/2010

Tra

SPARVIERO Alfredo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. F. D'Agata dal quale è rappresentato e difeso

Ricorrente

COMUNE DI CAROVIGNO, in persona del Sindaco p.t.

e

Resistente

EQUITALA LECCE S.P.A., in persona del rappresentante p.t.

e

Resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 05920090035433937 notificata il 20/01/2010, traente origine dal verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada n. 1115/06 elevato dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Carovigno in data 09/05/2006.

Parte ricorrente contestava il provvedimento per illegittimità dello stesso.

Instaurato il giudizio si costituivano la ricorrente, la società Equitalia ETR ed il Comune resistenti.

Una volta precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione.

All'udienza del 09/06/2010 si dava lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità del presente ricorso stante la tempestività dello stesso nei termini di legge.

Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Il comma 154 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha inserito nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), il comma 35-bis, che stabilisce testualmente che «... gli agenti della riscossione non

possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ..., per i quali, ..., la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

E' evidente dunque come il legislatore, con la norma in esame, abbia inteso introdurre un termine di decadenza, come del resto è quello previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/73, in cui si prevede espressamente al comma 1 che "il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: ... c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio". Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche l'art. 23, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal citato comma 5-ter.

Nella fattispecie in esame, l'anno di riferimento della sanzione amministrativa da cui ha tratto origine la cartella esattoriale opposta è il 2006; quindi detta cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2008.

Pertanto, a giudizio di questo Giudice, l'iter adottato dall'amministrazione non appare corretto, nessuna responsabilità, invece, è ravvisabile a carico dell'Ente di riscossione, il quale si limita alla notifica e riscossione del ruolo.

P.Q.M.

Come da dispositivo di pari data, il Giudice di Pace sul ricorso depositato in data 29/01/2010 come sopra proposto così provvede:

accoglie il ricorso per le ragioni esposte in motivazione dichiarando nulla la cartella di pagamento n. 05920090035433937 notificata il 20/01/2010, traente origine dal verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada n. 1115/06 elevato dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Carovigno in data 09/05/2006.

Condanna il Comune di Carovigno alle spese di giudizio, che si quantificano complessivamente nella somma di € 200,00, comprese € 78,00 di contributo unificato.

COSI' DECISO IN SAN VITO DEI NORMANNI 09/06/2010

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SAN VITO DEI NORMANNI**

Dep. - 9 GIU 2010

IL CANCELLIERE
(Gimi Luigi)

Il Giudice di Pace
Avv. Prof. Alberto Giusti